

DELIBERAZIONE 17 APRILE 2014
179/2014/R/EFR

AGGIORNAMENTO DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEI PREZZI MINIMI GARANTITI PER
GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI, PER I QUALI È CONSENTITO
L'ACCESSO AL RITIRO DEDICATO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 17 aprile 2014

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (di seguito: direttiva 2009/28/CE);
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge 9/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06);
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005, cd. primo conto energia);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 19 febbraio 2007 (di

- seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007, cd. secondo conto energia);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2 marzo 2009;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 6 agosto 2010 (di seguito: decreto ministeriale 6 agosto 2010, cd. terzo conto energia);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011 (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011, cd. quarto conto energia);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012, cd. quinto conto energia);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
 - il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato dal decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
 - la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 febbraio 2005, n. 34/05 (di seguito: deliberazione 34/05);
 - la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07);
 - la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 618/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 618/2013/R/efr);
 - la Memoria per l’audizione presso la 6a e la 10a Commissione della Camera dei Deputati in merito all’esame del disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante Interventi urgenti di avvio del Piano ‘Destinazione Italia’, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi rc-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed Expo 2015”, 13 gennaio 2014, 1/2014/I/com (di seguito: memoria 1/2014/I/com).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03 e il comma 41 della legge 239/04 hanno previsto, per alcune tipologie di impianti, la possibilità di richiedere, al gestore di rete cui l’impianto è connesso, il ritiro a prezzo amministrato dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete (di seguito: ritiro dedicato). Il regime di ritiro dedicato si pone quale alternativa al normale regime di vendita dell’energia elettrica ed è riservato:
 - all’energia elettrica prodotta dagli impianti di potenza inferiore a 10 MVA, qualunque sia la fonte;
 - all’energia elettrica prodotta dagli impianti, di potenza qualsiasi, alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente;

- all'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 79/99 (eccedenze di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 9/91 da fonti rinnovabili) purché nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99;
- il ritiro dedicato non trova applicazione per l'energia elettrica ammessa alle tariffe fisse onnicomprensive (ivi incluso il provvedimento Cip 6/92), né per l'energia elettrica ritirata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) nell'ambito dello scambio sul posto; inoltre, il ritiro dedicato non può essere applicato agli impianti che accedono agli incentivi previsti dai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012;
- l'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03 e il comma 41 della legge 239/04 hanno altresì previsto che l'Autorità determini le modalità per il ritiro dedicato facendo riferimento a condizioni economiche di mercato;
- l'Autorità ha regolato le modalità per il ritiro dedicato prima con la deliberazione 34/05 (vigente fino al 31 dicembre 2007), poi con la deliberazione 280/07;
- con la deliberazione 280/07 tuttora vigente, l'Autorità ha previsto che il GSE sia l'unico soggetto al quale i produttori si rivolgono per stipulare la convenzione che regola il ritiro commerciale dell'energia elettrica, sostituendo ogni altro adempimento contrattuale; l'Autorità ha altresì previsto che il prezzo di ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE sia il prezzo zonale orario che si forma sul Mercato del Giorno Prima, corrisposto sulla base del profilo orario di immissione del singolo impianto di produzione;
- nella definizione delle condizioni economiche di ritiro, l'Autorità, sin dalle prime applicazioni, ha ritenuto opportuno tener conto delle peculiarità di impianti di ridotte dimensioni caratterizzate da elevati costi di esercizio e manutenzione e limitata produzione annua (impianti con produzioni annue di pochi milioni di kWh). A tale scopo ha previsto l'applicazione di prezzi minimi garantiti per il primo e il secondo milione di kWh immessi in rete annualmente da ciascun impianto idroelettrico con potenza nominale media annua fino a 1 MW e da ciascun impianto di potenza nominale elettrica fino a 1 MW alimentato da fonti rinnovabili diverse dalla fonte idrica, al fine di assicurare la sopravvivenza economica agli impianti di minori dimensioni, considerati i benefici in termini ambientali, di tutela del territorio e di sviluppo delle risorse marginali o residuali che detti impianti comportano;
- i prezzi minimi garantiti hanno una duplice finalità:
 - quella di assicurare la sopravvivenza economica agli impianti di minori dimensioni che sfruttano risorse marginali o residuali che, in quanto tali, non potrebbero essere altrimenti utilizzate;
 - quella di garantire una remunerazione minima, qualunque sia l'andamento del mercato elettrico;
- i prezzi minimi garantiti costituiscono, pertanto, una forma di tutela per gli impianti di produzione di energia elettrica da risorse rinnovabili marginali o residuali che, diversamente, non potrebbero coprire i propri costi di gestione;
- l'energia elettrica ritirata dal GSE nell'ambito del ritiro dedicato viene dal medesimo collocata sul mercato: la differenza tra costi e ricavi in capo al GSE è posta a carico della componente tariffaria A₃ ed è sostanzialmente attribuibile ai prezzi minimi garantiti;
- l'impatto dei prezzi minimi garantiti sulla componente tariffaria A₃ è stato pari a

circa 94 milioni di euro nell'anno 2012 ed è stimato superiore a 300 milioni di euro nell'anno 2013 per effetto della riduzione dei prezzi di mercato dell'energia elettrica da cui deriva un aumento della quota posta in capo alla componente A₃;

- i valori dei prezzi minimi garantiti sono stati ridefiniti con la deliberazione 618/2013/R/efr, con effetti a decorrere dal 2014, completando il percorso finalizzato al loro riallineamento con i costi di gestione degli impianti di produzione di energia elettrica per i quali trovano applicazione;
- la revisione prevista dalla deliberazione 618/2013/R/efr, pur garantendo che i prezzi minimi garantiti continuino a costituire una forma di tutela per gli impianti di produzione di energia elettrica da risorse rinnovabili marginali o residuali che, diversamente, non potrebbero coprire i propri costi di gestione, consente di ridurre, al tempo stesso, gli impatti di tali prezzi sulla componente tariffaria A₃ del 75% circa;
- a seguito della pubblicazione della versione originaria del decreto-legge 145/13 (secondo cui a decorrere dall'1 gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, sarebbero stati pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta), nella memoria 1/2014/I/com l'Autorità ha evidenziato che la deliberazione 618/2013/R/efr:
 - fa salvo il concetto stesso di prezzo minimo garantito, correlato ai costi di gestione e non correlato all'andamento dei mercati dell'energia elettrica, garantendo così che i prezzi minimi garantiti continuino a costituire la necessaria forma di tutela per gli impianti di produzione di energia elettrica da risorse rinnovabili marginali o residuali che, diversamente, non potrebbero coprire i propri costi di gestione;
 - è il risultato di un lungo percorso e di valutazioni sui costi di gestione delle diverse tipologie impiantistiche, sulla base di dati raccolti e analizzati nell'ambito di un apposito studio effettuato dal Politecnico di Milano;
 - consente una forte riduzione dell'impatto sulla componente A₃, che risulta già dell'ordine di quella stimata dal decreto legge medesimo;
- nella memoria 1/2014/I/com, l'Autorità ha anche evidenziato che la disposizione di cui alla versione originaria del decreto-legge 145/13 potrebbe compromettere l'equilibrio finanziario degli impianti che accedono solo in parte a strumenti incentivanti (come avviene nel caso di rifacimenti parziali o potenziamenti) che verrebbero comunque esclusi, per l'intera energia elettrica prodotta, dall'applicazione dei prezzi minimi garantiti tutelanti; e che, pertanto, sulla base delle motivazioni sopra esposte, sarebbe stato opportuno ripristinare, in sede di conversione in legge, il quadro di regole precedente la pubblicazione del decreto-legge 145/13.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 145/13 prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03 e dell'articolo 1, comma 41, della legge 239/04, sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia elettrica ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia

elettrica prodotta, ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kW e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kW;

- nell'ambito del ritiro dedicato, nei casi in cui non trovano applicazione i prezzi minimi garantiti, il GSE riconosce comunque il prezzo zonale orario; e che, pertanto, l'effetto derivante dal porre i prezzi minimi garantiti pari al prezzo zonale orario è il medesimo derivante dalla mancata applicazione di tali prezzi minimi;
- le "incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta" ad oggi sono i certificati verdi, di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 79/99, nonché gli incentivi riconosciuti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011; infatti, non può accedere al ritiro dedicato (e quindi nemmeno ai prezzi minimi garantiti) l'energia elettrica per la quale vengono erogate le tariffe fisse onnicomprensive di cui alle leggi 296/06, 244/07 e al decreto interministeriale 5 maggio 2011, nonché l'energia elettrica complessivamente prodotta e immessa in rete dagli impianti che accedono, anche per una parte della propria produzione, agli strumenti incentivanti di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2012, nonché l'energia elettrica complessivamente prodotta e immessa in rete dalle sezioni degli impianti fotovoltaici per i quali vengono erogati gli incentivi di cui al decreto interministeriale 5 luglio 2012;
- nel caso di impianti fotovoltaici, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 145/13 definisce una soglia, pari a 100 kW, riferita alla potenza nominale fino alla quale i prezzi minimi garantiti vengono comunque applicati, anche nel caso di impianti che già percepiscono incentivazioni a carico delle tariffe elettriche;
- nel caso di impianti idroelettrici, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 145/13 definisce una soglia, pari a 500 kW, riferita alla potenza elettrica fino alla quale i prezzi minimi garantiti vengono comunque applicati, anche nel caso di impianti che già percepiscono incentivazioni a carico delle tariffe elettriche;
- la potenza elettrica, a cui fa riferimento il decreto-legge 145/13, è in generale diversa dalla potenza nominale (o di targa) e dalla potenza nominale media annua (o di concessione di derivazione d'acqua); inoltre, poiché la potenza elettrica non è un dato di targa, potrebbe subire variazioni nel corso degli anni per effetto delle mutate condizioni di portata, il che pone la necessità di più attente verifiche;
- nel caso di impianti idroelettrici, spesso il generatore ha una potenza superiore rispetto a quella massima erogabile nel sito in cui l'impianto è installato; ciò renderebbe penalizzante l'utilizzo della potenza nominale in luogo della potenza elettrica.

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare l'Allegato A alla deliberazione 280/07, come modificato dalla deliberazione 618/2013/R/efr, al fine di recepire quanto previsto dal decreto-legge 145/13;
- precisare cosa si intende con il termine "potenza nominale" nel caso di impianti fotovoltaici e "potenza elettrica" nel caso di impianti idroelettrici; prevedere, in particolare, che:
 - nel caso degli impianti fotovoltaici, la potenza nominale sia la potenza di picco (o potenza di targa), pari alla somma delle singole potenze di picco di ciascun

- modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali di cui alle rispettive norme di prodotto;
- nel caso degli impianti idroelettrici, la potenza elettrica sia la potenza efficiente o massima potenza elettrica, definita come la massima potenza elettrica, con riferimento esclusivo alla potenza attiva, che può essere prodotta con continuità, durante un dato intervallo di tempo sufficientemente lungo di funzionamento (almeno 4 ore per gli impianti idroelettrici), supponendo tutte le parti dell'impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali (di portata e di salto);
 - prevedere che nel caso di impianti idroelettrici che accedono a strumenti incentivanti sull'energia elettrica prodotta a carico delle tariffe elettriche e che beneficiano anche dei prezzi minimi garantiti, per i quali i produttori, in sede di istanza, hanno comunicato una potenza elettrica fino a 500 kW e una potenza attiva nominale superiore a 500 kW, il GSE verifichi che, sulla base dei dati di misura, non sia mai superata, nel corso dell'anno solare, la potenza elettrica di 500 kW; e che, qualora tale potenza sia superata, il GSE provveda a revocare, per il medesimo anno, i prezzi minimi garantiti effettuando i conseguenti conguagli. Tali verifiche si rendono necessarie in quanto la potenza elettrica non è un dato di targa, come invece la potenza attiva nominale, e pertanto potrebbe subire variazioni nel corso degli anni per effetto delle mutate condizioni di portata

DELIBERA

1. L'Allegato A alla deliberazione 280/07 è modificato nei seguenti punti:
 - all'articolo 1, le lettere l) ed m) sono sostituite dalle seguenti: “
 - l) **potenza efficiente o massima potenza elettrica di un impianto di produzione (di una sezione)** è la massima potenza elettrica, con riferimento esclusivo alla potenza attiva, che può essere prodotta con continuità, durante un dato intervallo di tempo sufficientemente lungo di funzionamento (almeno 4 ore per gli impianti idroelettrici), supponendo tutte le parti dell'impianto (della sezione) in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto nel caso degli impianti idroelettrici e di disponibilità di combustibile di normale qualità e di acqua di raffreddamento nel caso degli impianti (di una sezione) termoelettrici. Nel caso termoelettrico questa potenza deve essere fissata tenendo conto delle condizioni climatiche medie del sito;
 - m) **potenza elettrica di un impianto idroelettrico** è la potenza efficiente o massima potenza elettrica di un impianto idroelettrico;
 - n) **potenza nominale** è, per gli impianti fotovoltaici, la potenza di picco (o potenza di targa), pari alla somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali di cui alle rispettive norme di prodotto;
 - o) **potenza nominale media annua** è, per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente all'applicazione del deflusso minimo vitale;

- p) **ritiro dedicato** è il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 da parte del gestore di rete a cui l'impianto è connesso e per la cui regolazione economica agisce il GSE sulla base delle modalità e delle condizioni definite dal presente provvedimento”;
- il comma 7.1 è sostituito dal seguente:

“7.1 I prezzi minimi garantiti trovano applicazione:

 - nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kW che accedono a strumenti incentivanti sull'energia elettrica prodotta, a carico delle tariffe elettriche;
 - nel caso di impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kW che accedono a strumenti incentivanti sull'energia elettrica prodotta, a carico delle tariffe elettriche;
 - nel caso di impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e di impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride, che non accedono a strumenti incentivanti sull'energia elettrica prodotta, a carico delle tariffe elettriche.

I prezzi minimi garantiti sono differenziati per fonte, sono definiti per scaglioni progressivi e sono riferiti all'anno solare.”
 - all'articolo 11, dopo il comma 11.3, è inserito il seguente:

“11.4 Nel caso di impianti idroelettrici che accedono a strumenti incentivanti sull'energia elettrica prodotta a carico delle tariffe elettriche e che beneficiano anche dei prezzi minimi garantiti, per i quali i produttori, in sede di istanza, hanno comunicato una potenza elettrica fino a 500 kW e una potenza attiva nominale superiore a 500 kW, il GSE verifica che, sulla base dei dati di misura, non sia mai superata, nel corso dell'anno solare, la potenza elettrica di 500 kW. Qualora tale potenza sia superata, il GSE provvede a revocare, per il medesimo anno, i prezzi minimi garantiti effettuando i conseguenti conguagli. Allo scopo, il GSE può prevedere adeguate forme di garanzia nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.2”;
 - il comma 15.1 è sostituito dal seguente:

“15.1 L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 7.1 ammessi a beneficiare dei prezzi minimi garantiti, ha diritto, previa richiesta dei produttori e nei limiti delle quantità di energia elettrica immessa indicate in Tabella 1 riferite all'intero anno solare, all'applicazione dei prezzi minimi garantiti anche nel caso in cui sia commercialmente destinata ad un trader ovvero sia commercializzata direttamente presso i mercati organizzati dell'energia elettrica. Tale energia elettrica deve soddisfare tutti i requisiti previsti, ai sensi del presente provvedimento, per l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03.”.
2. Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. adegua le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3.2 e all'articolo 15, comma 15.3, dell'Allegato A alla deliberazione 280/07 al fine di tenere conto di quanto previsto dal presente provvedimento.
 3. La presente deliberazione viene trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A..

4. La presente deliberazione trova applicazione dall'1 gennaio 2014, secondo quanto previsto dal decreto-legge 145/13.
5. La presente deliberazione ed il testo dell'Allegato A alla deliberazione 280/07 come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni